



**Allegato integrativo alle convenzioni per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
(ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)**

Tra l'Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu di Cagliari (nel seguito denominato "Soggetto Ospitante") e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito Università) è stipulata la convenzione per conto dei rispettivi Datori di lavoro e si conviene e sottoscrive quanto segue, ai fini dell'ottemperanza al D.lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") in particolare per gli Art.112 e Art.113 del Decreto:

1) Premessa:

Il presente accordo contrattuale riguarda la frequenza e gestione dei lavoratori e/o degli studenti e apprendisti (di seguito denominati "Lavoratori") come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.

- *Il datore di lavoro dei lavoratori esterni è l'Università*
- *L'esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è il Soggetto Ospitante*

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. n.101/2020.

Il presente accordo regola gli accordi relativi ai Lavoratori dell'Università, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate del Soggetto Ospitante, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratore Esterno" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo integrativo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 e Art.115 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.



- 2) Ai sensi dell'Art.112 l'Università dichiara che:
- a) è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori e l'Esperto di Radioprotezione dell'Università lo ha classificato lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
 - b) è stata effettuata la formazione ed i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111, fatto salvo l'obbligo dei terzi (Soggetto Ospitante) di informazione specifica sui rischi di cui all'Art.113 (Art. 112.1.e)
 - c) I Lavoratori sono regolarmente sottoposti a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato dell'Università; essi prima di effettuare la prestazione nella zona classificata degli esercenti del Soggetto Ospitante possiedono adeguata idoneità rilasciata da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione. (Art.113.2.a); in caso di mancata idoneità i lavoratori e/o gli studenti non sono autorizzati dal Soggetto Ospitante.
 - d) Si propone come vincolo di dose, sentiti gli Esperti in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (Art.112.1.l); In ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non predeterminabili possono essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e gli esercenti delle zone classificate;
 - e) Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti della Università, mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel.0594224270 – Fax.0594222270 – fisicamedica.seq@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori
- 3) Ai sensi dell'articolo 113 l'Esercente delle zone classificate che si avvale di lavoratori esterni (Soggetto Ospitante) dichiara che:
- a) garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo e del Decreto;
 - b) All'interno delle zone classificate dell'esercente, i lavoratori esterni effettueranno solo le attività oggetto della convenzione ed i rischi, le valutazioni e stime di rischio associate alle attività svolte presso il Soggetto Ospitante sono comunicati agli Esperti di Radioprotezione dell'Università
 - c) I Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché sulle misure di prevenzione emanate, presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto, e sono disponibili ai Lavoratori; tali norme sono



- disponibili ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed Esperti di Radioprotezione dell'Università su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- d) sarà fornita ai Lavoratori, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2.d);
 - e) saranno forniti ai Lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente del Soggetto Ospitante (Art.113.2. e); I Lavoratori ricevono specifici DPI da parte del Soggetto Ospitante nel caso in cui l'attività lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università o per DPI non immediatamente reperibili, (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente le zone classificate presso il Soggetto Ospitante e verifica della compatibilità con le attività svolte,.
 - f) di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione e l'Esercente del Soggetto Ospitante verificano e confermano l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso l'Esercente (Art.113.2.i);in caso di necessità e/o variazioni, comunicano immediatamente con gli Esperti di Radioprotezione dell'Università per concordare le eventuali azioni da intraprendere o necessarie per il corretto svolgimento delle attività ai sensi del Decreto.
 - g) concorda con il vincolo di dose proposto dall'Università (Art.113.2.l)
 - h) l'Esercente del Soggetto Ospitante assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo; assicura che il lavoratore esterno è dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria; (Art.113.2.e,Art.113.2.f)
 - i) adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A e trasmesse al Datore di Lavoro e all'Esperto di Radioprotezione del lavoratore esterno di categoria B con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nonché ai provvedimenti dell'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h,Art.113.2.g);
 - j) il datore di lavoro, l'esercente e l'esperto di radioprotezione del Soggetto Ospitante si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'Esperto di Radioprotezione dell'Università eventuali esposizione accidentali o



- professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista. (Art.124.10);
- k) L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante per le attività oggetto del presente accordo è il Dott. Ignazio Solla Esperto di Radioprotezione.
- l) Il Medico Autorizzati del Soggetto Ospitante per le attività oggetto del presente accordo è la Dott.ssa Rossella Marchi - Medico Autorizzato.
- 4) Disposizioni particolari per i Lavoratori che svolgo attività con radiazioni ionizzanti presso il Soggetto Ospitante non previsti nei casi precedenti (Art.115):
- a) il Datore di lavoro dell'Università dichiara che per i Lavoratori classificati Non Esposti ai sensi del Decreto sono assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da esercenti del Soggetto Ospitante in relazione all'entità complessiva del rischio. (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111
- b) i datori di lavoro, gli Esercenti, di concerto e gli Esperti di Radioprotezione del Soggetto Ospitante e dell'Università, affinché venga comunque assicurato quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D.Lgs.101/2020, definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente del Soggetto Ospitante, ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere. (Art.115.2); in particolare gli Esperti di Radioprotezione del Soggetto Ospitante forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con la attività da svolgere e alle zone classificate dell'Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali classificazioni ai cui devono ottemperate gli Esperti di Radioprotezione dell'Università.
- 5) Soggetto Ospitante ed Università, congiuntamente concordano che:
- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente del Soggetto Ospitante provvederanno a scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1.n, Art.113.3.a);

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Prof. Carlo Adolfo Porro

IL DIRETTORE GENERALE

ARNAS G. Brotzu

Dott.ssa Agnese Foddis

Firmato digitalmente da: CARLO ADOLFO PORRO
Ruolo: RETTORE
Organizzazione: UNIMORE
Data: 18/10/2023 16:21:47



FODDIS
AGNESE
Regione
Autonoma
della
Sardegna
18.10.2023
08:20:06
GMT+00:00